



DEFINIZIONE AVVISI BONARI, SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI, RAVVEDIMENTO SPECIALE E REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI
- DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI IN CORSO DI RATEAZIONE
- REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI
- RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
- REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMES- SI PAGAMENTI DI RATE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMEN- TO CON ADESIONE, RECLAMO/ME- DIAZIONE E CONCILIAZIONE



E-LEARNING

Dal 11.01.2023

www.ratio.it

Art. 1, cc. 153 - 178 e cc. 219 - 221 L. 29.12.2022, n. 197 - Circ. Ag. Entrate 13.01.2023, n. 1

La “Legge di Bilancio 2023” (L. 197/2022) ha introdotto una serie di misure per la definizione e regolarizzazione di talune posizioni fiscali del contribuente e, nello specifico:


- si consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. **avvisi bonari**), relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1.01.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Gli importi possono essere definiti con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive e delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 10%), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo;

- è prevista una sanatoria degli **errori formali commessi fino al 31.10.2022**. Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a € 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.03.2024;

- si permette, **in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso**, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti, mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile;

- si consente di regolarizzare l'**omesso o carente versamento delle rate successive alla prima** dovute a seguito dei menzionati istituti deflativi o, se si tratta di conciliazione giudiziale, anche della totalità delle somme o della prima rata; la regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.03.2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta, senza sanzioni e interessi.

SCHEMA DI SINTESI



**AMBITO
OGGETTIVO**
cc. 153-155
**MISURA DELLA
DEFINIZIONE**
**VERSAMENTO
DELLE SOMME**
c. 154
**LIEVE
INADEMPIMENTO**
C.M. 13.01.2023, n. 1/E
**DECADENZA
DALL'AGEVOLAZIONE**
c. 156
**PROROGA
DEI TERMINI
DI DECADENZA**
c. 158
**AMBITO
OGGETTIVO**
cc. 155-156
**CHIARIMENTO
SU RATEAZIONI
IN CORSO**
C.M. 13.01.2023, n. 1/E
DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

- Sono interessate dalla definizione agevolata le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato:
 - .. delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021;
 - .. richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972.
- Rientrano nella definizione agevolata:
 - a) comunicazioni già recapitate per le quali, alla data del 1.01.2023, **non è ancora scaduto** il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
 - b) le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima alla data del 1.01.2023.

- Tali somme possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.
- Sono dovute le sanzioni nella **misura del 3%** senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

- Il pagamento delle somme avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis D. Lgs. 462/1997:
 - a) con pagamento integrale **entro 30 giorni** (o 90 giorni in corso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione;
 - b) con pagamento rateizzato in un numero **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo⁽¹⁾, con versamento della prima rata **entro 30 (o 90) giorni** dal ricevimento della comunicazione⁽²⁾.

Note

⁽¹⁾ Il c. 159 dell'art. 1 L. 197/202022 ha soppresso all'art. 3-bis D. Lgs. 462/1997 le parole "in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro".

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 3-bis, c. 2 D. Lgs. 462/1997 sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del 2° mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

- L'Agenzia delle Entrate ha specificato che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento ex art. 15-ter D.P.R. 602/1973.
- Lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

- In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute:
 - a) la definizione non produce effetti;
 - b) si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione;
 - c) le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

- In deroga a quanto previsto all'art. 3 L. 212/2000, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'art. 25, c. 1, lett. a) D.P.R. 602/1973 **sono prorogati di un anno**.

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI IN CORSO DI RATEAZIONE

- Sono interessate dalla definizione agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni:
 - .. richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972;
 - .. il cui pagamento rateale ai sensi dell'art. 3-bis D. Lgs. 462/1997, è **ancora in corso** alla data del 1.01.2023 (di entrata in vigore della L. 197/2022).

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per rateazioni in corso al 1.01.2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ex art. 15-ter del D.P.R. 602/1973.

ACCERTAMENTO

MISURA
DELLA DEFINIZIONE

- Tali somme possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
- Sono dovute le sanzioni **nella misura del 3%** senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

VERSAMENTO

- Il pagamento rateale delle somme **prosegue** secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 3-bis D. Lgs. 462/1997.

C.M. 13.01.2023, n. 1/E

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a € 5.000, usufruendo dell'estensione fino a 20 rate.

DECADENZA
DALL'AGEVOLAZIONE

- In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute:
 - a) la definizione non produce effetti;
 - b) si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione;
 - c) le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

ESTENSIONE
DEI PIANI
DI RATEAZIONE• **Previsione
normativa**

- Il comma 159 modifica, a regime, la disciplina contenuta nell'art. 3-bis, c. 1 D. Lgs. 462/1997, sopprimendo le parole "in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro".
- Ne consegue che, indipendentemente dall'importo della comunicazione (e quindi per debiti anche inferiori a € 5.000), il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

• **Estensioni
ai piani in corso**

C.M.
13.01.2023,
n. 1/E

- Con riferimento a tale modifica normativa l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento di portata generale; infatti, tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1.01.2023.

- Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a € 5.000 possono essere estesi **fino a un massimo di 20 rate** trimestrali.

AMBITO E MISURA
DELL'AGEVOLAZIONE

c. 166

REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

- Possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma **pari a € 200** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni:
 - .. le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, **di natura formale**;
 - .. che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi;
 - .. commesse **fino al 31.10.2022**.

PERFEZIONAMENTO
E PAGAMENTO

cc. 167-168

- Il pagamento è eseguito in **2 rate di pari importo** da versare, rispettivamente, **entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024**.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute **e con la rimozione delle irregolarità od omissioni**.

ESCLUSIONI

cc. 169-170

- Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. *voluntary disclosure*) di cui all'art. 5-quater D.L. 167/1990.
- La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
- Sono altresì escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1.01.2023.

PROROGA
DEI TERMINI
DI DECADENZA

- In deroga all'art. 3, c. 3 L. 212/2000, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di cui all'art. 20, c. 1 D. Lgs. 472/1997, sono **prorogati di 2 anni**.

ATTUAZIONE

- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di attuazione di tale regolarizzazione.

ACCERTAMENTO

AMBITO E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

cc. 174-178

PERFEZIONAMENTO

FACOLTÀ DI VERSAMENTO RATEALE

ESCLUSIONI

EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO

ATTUAZIONE

AMBITO OGGETTIVO

c. 219

PERFEZIONAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

c. 220

EFFETTI DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO

c. 221

imposte e tasse

RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

- Possono essere regolarizzate con il pagamento di **1/8 del minimo edittale delle sanzioni** irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti le violazioni:
 - .. diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 (definizione agevolata degli avvisi bonari) e da 166 a 173 (regolarizzazione delle irregolarità formali);
 - .. riferite ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
 - .. riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2021** e a periodi d'imposta precedenti.

- La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata **entro il 31.03.2023** e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

- Il versamento delle somme dovute può essere effettuato **in 8 rate trimestrali** di pari importo con scadenza della prima rata fissata al **31.03.2023**.
- Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30.06, il 30.09, il 20.12 e il 31.03 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

- La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter D.P.R. 600/1973.
- La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

- Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta:
 - .. la decadenza dal beneficio della rateazione;
 - .. l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'art. 13 D. Lgs. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'art. 20 D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31.03.2023.
- In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del terzo anno successivo** a quello di decadenza della rateazione.

- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere definite le modalità di attuazione di tale regolarizzazione.

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO/MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

- Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare, mediante il versamento integrale della **solà imposta** (senza sanzioni ed interessi):
 - a) delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione (ex art. 17-bis, c. 6 D. Lgs. 546/1992), qualora **siano scadute al 1.01.2023** (data di entrata in vigore della L. 197/2022) e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento, ovvero l'atto di intimazione;
 - b) degli importi, anche rateali relativi alle conciliazioni di cui agli artt. 48 e 48-bis D. Lgs. 546/1992, **scaduti al 1.01.2023** (data di entrata in vigore della L. 197/2022) e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

- La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto **entro il 31.03.2023** oppure con il versamento di un **numero massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo con scadenza della prima rata il 31.03.2023.
- Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30.06, il 30.09, il 20.12 e il 31.03 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 D. Lgs. 241/1997.

- In caso di mancato perfezionamento:
 - .. non si producono gli effetti della regolarizzazione;
 - .. il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 D. Lgs. 471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
- In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del **31.12 del terzo anno successivo** a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.